

**Legge 25 aprile 1938, n. 897
(G.U. 7 luglio 1938 n. 152)**

**Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle
funzioni relative alla custodia degli albi**

Art. 1

Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2

Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali; e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Si omettono i successivi articoli relativi alla custodia degli albi professionali in quanto la materia è regolata ora dal D. Lgs. Lgt. 23 Novembre 1944 n° 382.